

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**ALL. A**

tra

**L'Università degli Studi di Genova** (di seguito anche "l'Università") con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, codice fiscale 00754150100, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore Pro tempore Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28/02/1972 autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/11/2021

E

**ACCIAIERIE d'ITALIA S.p.A.**, con sede legale in Milano, Viale Certosa 239, cap 20151, codice fiscale 10354890963, rappresentata dal Procuratore Speciale Dott. Arturo Ferrucci, nato a Taranto il 26/04/1949 di seguito indicate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

a) Acciaierie d'Italia S.p.A. è la prima azienda italiana nella produzione di acciaio con diversi siti produttivi distribuiti sul territorio, tra cui lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa, a Taranto, e gli impianti di laminazione a Genova e Novi Ligure;

b) Acciaierie d'Italia S.p.A. promuove la crescita del personale con opportunità di formazione e sviluppo attraverso il Centro di Formazione Acciaierie d'Italia, che ha ottenuto la conformità del proprio Sistema di Gestione per la Qualità, alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di "Progettazione ed erogazione di formazione professionale, continua e permanente, in ambito lavorativo, professionale, scolastico e universitario";

c) il Centro di Formazione Acciaierie d'Italia intende avviare una partnership con l'Università di Genova;

d) l'Università ha tra i propri Dipartimenti riferimenti di eccellenza nelle attività di ricerca e formazione, nei campi dell'ingegneria, dell'informatica ed in tutti i settori scientifici disciplinari connessi;

e) l'Area Orientamento, tutorato e Career Service dell'Università di Genova propone nei suoi percorsi principali di orientamento in entrata, in itinere e orientamento al lavoro e Placement attività di: orientamento alle professioni, webinar di orientamento al lavoro, tirocinio curriculare, tirocinio extra-curriculare, Career Day;

f) è interesse comune delle Parti ampliare i rapporti di collaborazione ed attuare forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria ed il mondo del lavoro.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1 - Premesse

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### ART.2 - Oggetto

1. Le Parti convengono circa la possibilità di intraprendere iniziative nell'ambito delle seguenti attività, con particolare riferimento ai Corsi di laurea afferenti a Scuola Politecnica - Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Corsi di laurea inizialmente individuati non sono esaustivi della collaborazione e che potranno essere integrati con altri di interesse comune, definiti in una fase successiva.

2. Le citate iniziative potranno riguardare:

a) **collaborazioni per attività didattiche, di orientamento al lavoro e di**

**inserimento lavorativo:** tesi, progetti ed elaborati di laurea; tirocini

formativi e di orientamento, da regolarsi attraverso convenzioni attuative

previste dalla normativa vigente; eventi di recruiting; organizzazione di

workshop, conferenze, dibattiti e seminari; organizzazione di eventi in

sinergia con altri enti territoriali; percorsi per le competenze trasver-

sali e l'orientamento da avviare con le scuole secondarie superiori del

territorio.

b) **collaborazioni per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e sosteni-**

**bilità ambientale nei settori di interesse comune.**

#### Art. 3 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra l'Università e la Società, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite

la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le strutture uni-

versitarie interessate, nel rispetto del presente Protocollo e della normativa

vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno in particolare i contenuti della

collaborazione ed i risultati attesi, le modalità di esecuzione delle atti-

ività didattiche, formative e di ricerca, sviluppo ed innovazione, la rispet-

tiva durata, l'ammontare e le modalità di erogazione degli eventuali contri-

buti, la disciplina relativa all'utilizzo e la proprietà dei risultati della

collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### Art. 4 - Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna 2 referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. Per l'Università: il Delegato all'orientamento e al tutorato e il Delegato al dottorato di ricerca. Per Acciaierie d'Italia: il Responsabile della Formazione e il Direttore dello stabilimento di Genova.

#### Art. 5 - Oneri economici

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati in specifici accordi attuativi che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### Art. 6 - Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo Competente. Secondo i principi generali dell'attività amministrativa enunciati nell'art. 1 della Legge 241/90 ed in particolare secondo il criterio di trasparenza amministrativa, resta escluso il tacito rinnovo.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso

di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati

#### ART. 7 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante PEC.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### Art. 8 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di Acciaierie coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

#### Art. 9 - Salute e sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dall'art. 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che il "datore di lavoro" di Acciaierie d'Italia S.p.A. o, in sua vece, il soggetto delegato dello svolgimento delle funzioni definite nel presente accordo assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso locali di Acciaierie d'Italia S.p.A. o di un'azienda del Gruppo.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Acciaierie d'Italia S.p.A. o del personale del soggetto delegato dello svolgimento delle funzioni definite nel presente accordo ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del

presente Protocollo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

#### Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali della Società sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Acciaierie d'Italia S.p.A. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### ART. 11 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato (di seguito "Informazioni Riservate") eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo e degli Accordi Attuativi. Con il termine "Informazioni Riservate" si intendono

qualsivoglia tipologia di informazioni fornite da una delle Parti in relazione all'Oggetto del Protocollo prima, durante o dopo la firma del presente Protocollo e fornite in qualsiasi forma, compreso quelle trasmesse in forma scritta, verbale, visiva, elettronica o con qualsiasi altro mezzo o modo di comunicazione. Le Informazioni riservate tutelate possono comprendere qualsiasi specie e natura, ivi compreso quelle relative al contenuto delle domande di progetto/brevetto, informazioni, processo, disegno tecnico, risultato di test, il know-how, paternità degli scritti di varia natura, informazioni finanziaria, copyright, analisi, le invenzioni industriali ed ogni altra forma di proprietà intellettuale, sulla quale potrebbero essere coinvolti futuri tirocinanti/tesisti in via esemplificativa o altre figure identificate dall'Università.

#### ART. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, per le finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Le parti si impegnano altresì a definire, in sede di attuazione del presente Accordo, i rispettivi ruoli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e ad adottare, conseguentemente, i relativi atti discendenti.

#### ART. 13 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie



che dovessero comunque insorgere con riferimento alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'accordo.

2. Qualora non si addivenga ad una composizione amichevole della controversia, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

#### ART. 13 - Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 9 pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4, primo comma annesso B, del DPR 26/04/86, n. 131 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 - 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a alla Società il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per Acciaierie d'Italia S.p.A. - Il Procuratore Speciale Dott. Arturo Ferrucci

Per l'Università degli Studi di Genova - Il Rettore Prof. Federico Delfino

-----  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.